



Tribunale di Ferrara
Ufficio esecuzioni mobiliari

Il G.E.,

rilevato che parte creditrice procedente, cui va ascritta la iniziativa di avere promosso la esecuzione e che deve sopportarne le spese ai sensi dell'art. 95 c.p.c., ha chiesto la assegnazione del bene pignorato prima che ne sia stata esperita alcuna vendita,

atteso che in tema di esecuzioni mobiliari l'istituto dell'assegnazione al creditore è espressamente previsto – nell'espropriazione mobiliare – dall'art. 529, comma 2, c.p.c. in forza del quale *“dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato [i creditori] possono chiedere anche l'assegnazione”*, in alternativa alla domanda di vendita;

che la norma riguarda soltanto titoli di credito, ipotesi estranea alla fattispecie de quo,

che prima della riforma apportata dall'art. 10 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, il codice prevedeva anche un'altra assegnazione che il creditore poteva domandare necessariamente dopo l'esito infruttuoso di un tentativo di vendita (Cass. 1776/1975) e prima che fosse disposta un'altra vendita; infatti, l'art. 538, comma 2, c.p.c. recitava: *“Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto, nel quale è ammessa qualsiasi offerta.”*;

che la riforma citata ha modificato la norma eliminando la previsione di una istanza di assegnazione;

che occorre chiedersi se permanga nella esecuzione mobiliare la possibilità per il creditore di chiedere la assegnazione del bene pignorato ed a quali regole essa sia soggetta;

che la Suprema Corte (Cass. 15596/2019) ha risposto in senso positivo rilevando che l'art. 505 c.p.c. (la cui rubrica è “Assegnazione”) tuttora prevede che *“il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti”* e che tale disposizione individua – sia per collocazione “topografica” tra le norme della *“espropriazione forzata in generale”*, sia per i numerosi richiami all'assegnazione contenuti in altre disposizioni codicistiche (artt. 492, 495, 497, 501, 502, implicitamente 534-bis, che rimanda agli artt. 591-bis, 590 e 591 c.p.c.) – *“un istituto generale, teoricamente suscettibile di applicazione in qualsiasi tipo di esecuzione”*;

che riguardo all'inciso *“nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti”* della seconda parte dell'art. 505 c.p.c., la sentenza precisa che l'assegnazione dei beni mobili non deve ritenersi limitata alle sole ipotesi degli artt. 529 (titoli di credito e merci quotate) e 539 (oro e argento) c.p.c., ma si limita a stabilire che se ci sono regole particolari per l'assegnazione, devono applicarsi, ovviamente, queste ultime, ma che – in mancanza di specifiche disposizioni – valgono i principi generali;

che fra i principi generali del processo esecutivo rientra quello per cui la assegnazione del bene al creditore può essere presa in esame solo in esito alla vendita rimasta infruttuosa, dovendo prima di tutto il bene staggito essere posto sul mercato al fine di potere raggiungere, grazie a modalità competitive, il migliore risultato possibile per la soddisfazione dei creditori, rigetta la istanza.

Si comunichi.

Ferrara, 01/02/2023



Il Giudice della Esecuzione
Anna Ghedini

